REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 5 - FITOSANITARIO, VIVAISMO, MICOLOGIA, PATRIMONIO ITTICO

Assunto il 05/02/2019

Numero Registro Dipartimento: 109

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. *1486 del 11/02/2019*

OGGETTO: P.O. FEP 2007/2013 - ASSE IV - PROGETTO COD. 06/SZ/11-10/SZ/15 - ELLEFFE GROUP DI LETTIERI F. & C. S.A.S. - REVOCA CONTRIBUTO E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante: “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’articolo 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTO il decreto n. 354 del 24 Giugno 1999 del Presidente della Regione recante: “separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D. Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;

VISTA la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifica ed integrazione della succitata D.G.R. n. 19 del 5/2/2015;

VISTA la D.G.R. n. 346 del 10 agosto 2018 con la quale è stato conferito l'incarico, al Dr. Giacomo Giovinazzo, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "*Agricoltura e Risorse Agroalimentari*";

VISTA la deliberazione n. 541 del 16 dicembre 2015, come modificata con successiva deliberazione n. 51/2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;

VISTO il decreto D.G. 7954 del 06 luglio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 5 “Fitosanitario, Vivaismo, Micologia, Patrimonio ittico e faunistico” del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” al dott. Cosimo Carmelo Caridi;

VISTI:

- il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio Europeo del 26 luglio 2007 relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP);
- il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione Europea del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1198/2006 del Consiglio, relativo al Fondo Europeo per la Pesca FEP;
- il Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C(2010)7914 del 11 novembre 2010 e s.m.i;
- la L.R. 30 aprile 2009 n. 15 “*Norme per l’esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo*”;
- la D.G.R. n. 278 del 29 luglio 2013 con la quale sono state approvate le “*Disposizioni Attuative per l’esercizio delle attività di ittiturismo e pescaturismo*”;

PREMESSO che:

- in data 27 luglio 2015 l’ATS “GAC Borghi Marinari della Sibaritide”, nell’ambito dell’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale, ha pubblicato il bando a sportello relativo alla misura 4.1.2.1 *“Ittiturismo - Qualità della Vita/diversificazione” (artt. 43 - 45 Reg. CE 1198/06)*”;
- in data 21 settembre 2015 prot. n. 176 la ditta “Elleffe Group di Lettieri F. & C. s.a.s.” ha presentato domanda di finanziamento per la realizzazione di un Ittiturismo;
- con decreto D.S. n. 11602 del 27 ottobre 2015, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi;
- la ditta “Elleffe Group di Lettieri F. & C. s.a.s.” codice progetto 06/SZ/11-10/SZ/15, collocata nell’elenco degli ammessi, è risultata beneficiaria di un contributo pubblico di € 45.000,00, pari al 60% della spesa ammessa di € 75.000,00;
- la ditta beneficiaria presentava all’interno della compagine sociale un socio pescatore professionista, il sig. Giovanni Alterino, iscritto nei registri della gente di mare di terza categoria del Circondario marittimo di Corigliano calabro al n. 243/3^ proprietario del natante “RITA LUCIA” iscritto al n. 1CC380 dei Registri Navi Minori & Galleggianti di Cariati numero U.E. 26397;
- in data del 16 novembre 2015, la ditta “Elleffe Group di Lettieri F. & C. s.a.s.”, ha sottoscritto la notifica di concessione del finanziamento prot. n. 0340549;
- con nota datata 28 novembre 2015, trasmessa per tramite del GAC Bormas, con nota prot. n. 305 del 30 novembre 2015, acquisita al protocollo dipartimentale in data 30 novembre 2015 al numero 0360952, la ditta “Elleffe Group di Lettieri F. & C. s.a.s.” ha chiesto la liquidazione del Saldo Finale, allegando la documentazione prevista dal bando;
- con decreto D.S. n. 3086 del 24 marzo 2016 è stato liquidato il saldo finale alla ditta “Elleffe Group di Lettieri F. & C. s.a.s.”, per una spesa totale ammessa pari ad € 66.439,36 di cui € 39.863,62 di quota pubblica;

CONSIDERATO che:

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- in data 31 luglio 2017, con nota acquisita al prot. SIAR n. 252257 del 01 agosto 2017, la ditta “Elleffe Group di Lettieri F. & C. s.a.s.” ha avanzato, per impossibilità sopravvenute e perduranti, la richiesta di dare in gestione l’attività di ittiturismo oggetto di finanziamento FEP - denominata “Pepebianco 15/12”, lasciando salvo e impregiudicato ogni obbligo derivante dall’accettazione del beneficio concesso;
- in data 27 settembre 2017, con nota prot. SIAR n. 300506, il Settore 5 ha chiesto la trasmissione della documentazione necessaria per verificare la validità dei requisiti del subentrante, fermo restando tutti gli obblighi di legge derivanti dal contributo ricevuto;
- in data 28 settembre 2017, con nota prot. SIAR n. 308559 del 04 ottobre 2017, la Ditta, ad integrazione della summenzionata richiesta di autorizzazione, ha trasmesso il contratto di cessione di ramo d’azienda alla Ditta Russo Angelo, con sede in Cariati (CS);

CONSIDERATO che:

- l'art. 56 del FEP - Reg. UE n. 1198/06 denominato "*Stabilità delle operazioni*" recita "1*. Lo Stato membro o l’autorità di gestione accertano che la partecipazione del FEP resti attribuita a un’operazione esclusivamente se quest’ultima, entro cinque anni dalla data della decisione di finanziamento delle competenti autorità nazionali o dell’autorità di gestione, non subisce modifiche sostanziali: a) che ne alterino la natura o le modalità di attuazione, o che procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico;"*
- il paragrafo 13 “*Vincoli di alienabilità e di destinazione*” recita “*Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell’ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall’uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto. La vendita di nuovi impianti, la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti oggetto di contributo o il cambio di destinazione degli impianti finanziati, non può avvenire prima di un periodo di 7 anni e di almeno 12 anni nel caso di investimenti strutturali, salvo preventiva autorizzazione dell’Amministrazione regionale. Detti periodi, decorrono dalla data della liquidazione del saldo. In caso di cessione prima di tale periodo, preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali”;*
- le *“Disposizioni Attuative per l’esercizio delle attività di ittiturismo e pescaturismo”,* approvate con D.G.R. n. 278 del 29 luglio 2013, definiscono le attività e le iniziative consentite per l’esercizio dell’attività di ittiturismo;

PRESO ATTO che:

- la ditta Russo Angelo non risulta essere impresa ittituristica, e quindi l’attività di “*ristorazione con somministrazione*” da essa esercitata, a norma delle “*Disposizioni Attuative per l’esercizio delle attività di ittiturismo e pescaturismo*”, approvate con D.G.R. n. 278 del 29 luglio 2013, non risulta essere equiparabile a quella di Ittiturismo e di conseguenza l’intero complesso dei beni (fabbricati, macchinari e attrezzature) oggetto di finanziamento, ha una destinazione d’uso diversa da quella per la quale è stata finanziata;
- la ditta “Elleffe Group di Lettieri F. & C. s.a.s”, mediante la stipula dell’affitto di ramo di azienda con la ditta Russo Angelo, non si è attenuta a quanto previsto dal paragrafo 13 del succitato Bando di attuazione della Misura, alle “*Disposizioni Attuative per l’esercizio delle attività di ittiturismo e pescaturismo*” e all’art. 56 del Reg. UE 1198/06;

CONSIDERATO che:

- il paragrafo 18 “*Revoca del contributo e recupero delle somme erogate*” recita “*Il contributo sarà revocato [...] per qualsiasi violazione delle norme stabilite dal presente bando, dalla normativa europea, nazionale e regionale. In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi”;*
- tale fattispecie rientra tra i casi, previsti dall'art. 18 del Bando di attuazione della Misura 4.1.2.1, in cui si procede alla revoca del contributo e contestuale recupero delle somme erogate nei confronti della ditta Beneficiaria;

CONSIDERATO, pertanto, che:

- con nota prot. Siar. 330766 del 23 ottobre 2017, è stato avviato, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90 s.m.i., nei confronti della Ditta il procedimento di revoca del contributo indebitamente percepito e concesso un termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento per presentare eventuale controdeduzioni e/o memorie scritte;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- non risultano pervenute da parte della Ditta, entro la scadenza dei termini, controdeduzioni e/o memorie scritte;
- con nota prot. Siar n. 299363 del 7 settembre 2018, è stata comunicata la conclusione del procedimento di revoca del contributo e la contestuale richiesta di restituzione dell'importo di € 39.863,62 oltre € 181,73 di interessi calcolati per legge dalla data di erogazione, per una somma complessiva di € 40.045,35 da effettuarsi entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, comunicando altresì di dover trasmettere copia, entro 10 giorni dal versamento, della quietanza di avvenuto pagamento;

PRESO ATTO che la summenzionata quietanza di avvenuto pagamento non è stata trasmessa e che da una verifica effettuata non risulta alcuna restituzione di somme da parte della ditta;

RITENUTO pertanto dover procedere alla revoca del contributo ed al contestuale recupero delle somme indebitamente percepite per l'importo di € 39.863,62 oltre € 181,73 di interessi calcolati per legge dalla data di erogazione, per una somma complessiva di € 40.045,35;

RICHIAMATO l'art 40 bis della L. R. n. 8 del 04/02/02 introdotto dall'art. 26 c. 4 della L. R. n. 1 del 11/01/2006 nel quale è testualmente riportato che *"la riscossione delle entrate non tributarie aventi causa in rapporti di Diritto Pubblico o Privato, può essere effettuata anche mediante l'ingiunzione disciplinata nel Testo Unico approvato con Regio Decreto 14/04/1910 n. 639 e successive modifiche e integrazioni. L'ingiunzione è effettuata nelle forme del Decreto dal Dirigente Generale del Dipartimento competente agli accertamenti";*

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto resa con la sottoscrizione del presente atto dallo stesso responsabile del procedimento,

DECRETA

per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente richiamati:

DI REVOCARE il contributo erogato alla ditta Elleffe Group di Lettieri F. & C. s.a.s., codice progetto 06/SZ/11-10/SZ/15, con Decreto D.S. n. 3086 del 24 marzo 2016 , per un contributo pubblico complessivo pari ad € 39.863,62 e per l'effetto di procedere al recupero del contributo maggiorato degli interessi legali;

DI ORDINARE E INGIUNGERE alla ditta Elleffe Group di Lettieri F. & C. s.a.s. la restituzione del contributo pubblico indebitamente percepito di € 39.863,62 oltre € 181,73 di interessi calcolati per legge dalla data di erogazione, per una somma complessiva di € 40.045,35 tramite bonifico sul conto corrente di tesoreria della Regione Calabria presso UBI Banca S.p.A.- su IBAN: IT 82U 03111 04599 000000010153, causale "*restituzione somme - PO FEP 2007/2013 – Asse IV – Mis. 4.1.2.1 prog. n.* 06/SZ/11-10/SZ/15 Elleffe Group di Lettieri F. & C. s.a.s", entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, avvertendo che decorso tale termine, in mancanza di opposizione del presente provvedimento nei termini previsti dalla normativa vigente davanti all'Autorità giudiziaria competente, si procederà all'esecuzione coattiva mediante le procedure previste da questo Ente;

AVVERTE

- la parte ingiunta che entro il termine di 10 giorni dal versamento dovrà trasmettere copia della quietanza dell'avvenuto pagamento all'indirizzo pec: fitosanitariopesca.agricoltura@pec.regione.calabria.it;

Il presente provvedimento viene notificato a mezzo posta elettronica certificata:

- alla ditta Elleffe Group di Lettieri F. & C. s.a.s. ;
- al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze della Regione Calabria - Settore 6 Gestione delle entrate;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC sensi della Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, su richiesta del Dirigente generale del Dipartimento Proponente, e sul sito istituzionale della Regione Calabria, nella sezione dedicata, ai sensi del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

CIRILLO NICOLA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

CARIDI COSIMO CARMELO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.